

Statuto INSMLI
(Approvazione: Consiglio generale 19.12.2009)

Parte I
Principi Generali

Art.1

Costituzione dell'Associazione

L'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia, fondato nel 1949 e istituito il 28/1/1951 (con atto notaio Marchetti n. di repertorio 8790) con il compito di raccogliere, conservare e studiare le carte della Resistenza, riconosciuto con Legge 16/1/1967, n. 3, non ha scopo di lucro ai sensi del D.Lgs. 460/1997, ed ha natura di associazione di diritto privato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo delegato n. 419 del 29/10/99. E' un sistema federativo paritario degli Istituti e degli Enti associati. Ha propria personalità giuridica e autonomia amministrativa ed è intitolato a Ferruccio Parri, suo fondatore e primo presidente.

La sede legale dell'Istituto è a Milano.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

Art. 2

Compiti e finalità

L'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza ed espressi nella Costituzione repubblicana, e agli ideali di antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale.

Si propone, attraverso gli Istituti e gli Enti ad esso associati, di:
a) conservare e valorizzare il proprio patrimonio documentario, di cui sono parte consistente e qualificante i documenti dell'antifascismo e della resistenza;

b) raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive e studiare il nesso tra memoria e storia contemporanea;

c) raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli studiosi, anche in collaborazione con gli Archivi di Stato, le fonti per lo studio della storia contemporanea nazionale e internazionale;

d) promuovere la ricerca sulla storia contemporanea;

e) assicurare la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei (pubblicazioni, anche periodiche, convegni, seminari, mostre, audiovisivi, strumenti informatici, eccetera);

f) fornire agli studiosi la consulenza e i servizi culturali utili alla ricerca, nei settori di archivio, biblioteca e didattica, anche in collaborazione con le

strutture degli Istituti e degli Enti associati;

g) svolgere attività di formazione e aggiornamento dei docenti, di ricerca, mediazione e consulenza didattica, stabilendo rapporti di collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, le istituzioni scolastiche e il mondo della scuola e promuovendo forme di comunicazione e divulgazione (iniziative editoriali e strumentazioni informatiche, lezioni, corsi, convegni, seminari, ecc.);

h) fornire mezzi e supporti per la formazione professionale di giovani ricercatori;

i) fornire servizi e svolgere un ruolo di indirizzo, coordinamento e vigilanza scientifica, ai sensi della Legge 16/1/67 nei confronti degli Istituti e degli Enti associati, nel rispetto, comunque, della loro autonomia;

l) promuovere, anche in collaborazione con le Università e con altri enti di ricerca ed istituzioni a livello nazionale e internazionale, l'integrazione dei servizi e della ricerca sulla storia contemporanea.

Art. 3

Istituti ed Enti associati

Fanno parte di diritto dell'Associazione gli Istituti per la storia della resistenza e della società contemporanea regionali, provinciali, interprovinciali e locali, e gli Enti non territoriali già associati all'Insmli, che hanno approvato il presente Statuto in sede di assemblea di prima adozione o comunque prima dell'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Possono far parte dell'Associazione tutti gli Istituti già associati ai sensi della Legge 16/1/1967 n. 3, che non vi abbiano precedentemente aderito, e altresì Istituti storici territoriali, Enti a carattere non territoriale, Enti pubblici e privati, che condividano i valori e gli ideali a cui si ispira l'Istituto nazionale, perseguano gli stessi scopi scientifici, svolgendo attività analoghe, sottoscrivano il presente Statuto, abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture ovvero presso le Regioni o presso le Province autonome competenti, ai sensi del D.P.R. 361/2000, e siano dotati di patrimonio archivistico e librario.

Ciascun Istituto o ente associato mantiene la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale e gestionale.

Art. 4

Adesione, recesso, esclusione

Le nuove adesioni di Istituti o Enti, con le caratteristiche indicate nell'articolo precedente, devono essere deliberate dal Consiglio generale. Ciascun Istituto o Ente ha facoltà di recedere dall'Associazione comunicando la decisione al Consiglio Generale con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per poter essere associati ciascun Istituto ed Ente richiedente, che non sia già associato all'Insmli, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver approvato uno Statuto che condivida le finalità statutarie, di cui all'art. 2, e svolga in tutto o in parte funzioni analoghe a quelle dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia – se a base associativa – e che nella organizzazione interna si ispiri a criteri di democraticità;
- b) avere l'autonomia istituzionale e gestionale;
- c) disporre di patrimonio archivistico e bibliotecario, svolgere attività nei settori della ricerca e della didattica.

A seguito di deliberazione del Consiglio Generale può essere escluso l'Istituto o l'Ente in capo al quale vengono meno i requisiti di ammissione o che abbia compiuto gravi violazioni dello statuto e dei suoi principi ispiratori.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal patrimonio dell'ente pubblico Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia da cui deriva, quale inventariato ai sensi dell'art. 3, comma sesto del d.lgs. 419/99. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6

Quote di partecipazione

Per l'adesione all'Associazione Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia, il Consiglio Generale può stabilire annualmente quote di partecipazione degli Istituti e degli Enti associati.

Parte II Organi dell'Associazione

Art. 7

Sono organi dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia:

- a) il Consiglio Generale,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono inoltre organi consultivi:

- a) il Comitato scientifico;
- b) la Conferenza dei direttori degli Istituti e degli Enti associati.

Art. 8

Il Consiglio generale

Il Consiglio Generale è costituito:

- a) dal legale rappresentante di ciascuno degli Istituti e Enti associati;
- b) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri, in base alla Legge 16/1/67, n. 3: Beni Culturali, Difesa, Pubblica Istruzione.

Art. 9

Compiti e attribuzioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) determina gli indirizzi di politica generale, culturale, scientifica ed economica dell'Ente e vigila sulla loro attuazione;
- b) elegge il Presidente dell'Istituto;
- c) elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di necessità e sette membri del Consiglio di Amministrazione con qualificate competenze nei settori di attività dell'Istituto;
- d) approva annualmente il programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) determina la quota di partecipazione annuale degli Istituti e degli Enti associati;
- f) entro il mese di aprile di ogni anno (e in caso ricorrano particolari ragioni, entro il mese di giugno), approva il bilancio consuntivo e entro dicembre approva il bilancio preventivo, presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera in merito all'adesione di nuovi Istituti o Enti, all'esclusione e al recesso degli associati;
- h) nomina i Revisori dei Conti e i membri supplenti;
- i) stabilisce i criteri generali per il miglior funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto;
- l) nomina i soci onorari, che partecipano al Consiglio Generale con voto consultivo;
- m) fornisce indicazioni per la composizione del comitato scientifico;
- n) approva le modifiche di Statuto e lo scioglimento a maggioranza assoluta.

Art. 10

Convocazioni e sessioni

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente dell'Istituto, il quale formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Ciascun componente può delegare, nell'impossibilità della sua partecipazione, un suo delegato, scelto tra i componenti degli organi direttivi dell'Istituto medesimo.

Si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione o lo richieda un decimo dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti

presenti. Solo le deliberazioni riguardanti eventuali modifiche statutarie necessitano della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Generale.

I verbali del Consiglio Generale sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale che funge da segretario.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente dell'Istituto, che lo presiede, del Vicepresidente e di sette Consiglieri.

Ad esso partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, il cui parere nelle materie delle rispettive competenze è obbligatorio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dal Consiglio Generale, possono essere scelti anche al di fuori dello stesso Consiglio Generale.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione cessati prima della scadenza procede il Consiglio Generale. I membri così nominati scadono all'ordinaria scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato dal Presidente dell'Istituto, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale, che funge da segretario.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) elaborare i programmi di lavoro e predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio Generale, ivi compresi il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- b) nominare il Direttore Generale e il Direttore Scientifico a maggioranza qualificata;
- c) nominare il Comitato Scientifico ed eventuali altre Commissioni consultive, a maggioranza qualificata;
- d) nominare le Commissioni di lavoro;
- e) elaborare e approvare i regolamenti per il miglior funzionamento degli uffici e dei servizi;
- f) disporre l'accettazione o meno di lasciti e donazioni;
- g) decidere in merito alle controversie interne ed esterne, nonchè autorizzare il Presidente a stare in giudizio;

h) il Consiglio di Amministrazione può attribuire speciali mansioni ai suoi componenti.

Art. 13

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

A lui spetta:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
- b) sovrintendere alla gestione amministrativa, culturale e scientifica dell'Istituto;
- c) la responsabilità e la cura delle attività e delle iniziative dell'Istituto in conformità alle finalità dello Statuto e alle indicazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da un massimo di 12 studiosi, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Esso resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione. Le sedute sono convocate e presiedute dal Direttore Scientifico.

Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare i programmi di ricerca e di provvedere alla loro attuazione.

In particolare:

- a) predispone il programma scientifico annuale;
 - b) propone al Consiglio di amministrazione i progetti di ricerca in campo storico e didattico; la raccolta e i criteri di conservazione e classificazione della documentazione archivistica e libraria;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione iniziative per la ricerca e le pubblicazioni di carattere storiografico, didattico e di alta divulgazione;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione iniziative, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.
- Il Parere del Comitato Scientifico può essere richiesto tutte le volte in cui gli organi di amministrazione lo ritengano opportuno.

Art. 15

La Conferenza dei Direttori

Per meglio organizzare l'attività culturale, scientifica e dei servizi comuni della rete degli Istituti e degli Enti associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia è costituita la conferenza dei Direttori, formata da ciascun Direttore degli stessi Istituti ed Enti, o da un loro delegato. La Conferenza è organo consultivo ed è convocata e presieduta dal Direttore Scientifico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia.

Il parere della conferenza deve essere richiesto ogniqualvolta vengano discussi progetti o iniziative che coinvolgano direttamente l'attività di tutti o di parte degli Istituti e degli Enti associati in rete o quando gli organi di amministrazione lo ritengano opportuno.

Art. 16

Il Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico coordina, armonizza e sovrintende all'attività scientifica dell'Istituto, curando in particolare la realizzazione delle proposte avanzate dal Comitato Scientifico e dalla Conferenza dei Direttori e deliberate dagli organi competenti dell'Associazione per quanto attiene all'attività scientifica. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, presiede e coordina il Comitato Scientifico e la Conferenza dei Direttori.

Parte III Organi di gestione

Art. 17

Il Direttore Generale

L'attività di ordinaria gestione amministrativa dell'Associazione è esercitata dal Direttore Generale in base agli indirizzi del Consiglio Generale e in attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente, con l'osservanza dei criteri dettati dallo Statuto e dai regolamenti.

Ad esso sono altresì affidate attribuzioni di coordinamento.

Al Direttore Generale, che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, compete l'adozione degli atti di gestione.

In particolare al Direttore Generale compete l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi dell'Associazione.

Nell'ambito delle proprie competenze il Direttore Generale è investito della rappresentanza legale, nei limiti delle proprie attribuzioni.

Art.18

Personale

L'Istituto si avvale anche presso gli istituti associati in base alle combinate risultanze dell'art. 7 legge 3/1967, dell'art. 3 comma 1 terza frase del d.lgs. 419/1999 – non applicandosi la diminuzione del 10% a' sensi comma 13 art. 456 TU approvato con d.lgs. 297/1994 e dell'art. 26 l. 448/1998, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 20 ottobre 1986 reg. alla Corte dei conti il 14 marzo 1987 di un contingente di comandati dalla pubblica istruzione e di ulteriori comandati come da DI 5.6.1997, 28.7.1998, 2.7.1999

rinnovabili a' sensi DM 23 maggio 2002, nel numero da detti provvedimenti previsto.

Può avvalersi di ulteriori comandati della pubblica amministrazione o di enti privati, in forza di apposite convenzioni, per impegnarli in attività inerenti ai loro profili professionali, anche presso gli istituti associati. L'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia può avvalersi di personale dipendente, di consulenti, di borsisti e può ricorrere, inoltre, a volontari che, condividendo lo spirito dell'Associazione, prestino la loro opera senza ricevere alcun compenso.

Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono determinate da un apposito regolamento.

Per lo svolgimento della propria attività scientifica e culturale l'Associazione può inoltre attribuire incarichi di collaborazione ad esperti.

Parte IV Il Controllo interno

Art. 19

Principi del controllo

Il bilancio di previsione, quello consuntivo e i documenti contabili, presentati nei termini di cui all'art. 9 lettera f), dovranno essere predisposti in modo da favorire una loro lettura per programmi e obiettivi, onde consentire, oltre al controllo finanziario, anche quello economico-funzionale. La struttura di tali documenti contabili è determinata dal regolamento di contabilità.

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Consiglio Generale provvede alla nomina di 2 membri effettivi e dei 2 supplenti che subentrano in caso di loro cessazione. Tutti e 4 i membri sono iscritti all'apposito albo.

Il terzo membro effettivo è nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio Generale.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione da presentare al Consiglio Generale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Parte V Esercizio Finanziario

Art. 21

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, corredati di rendiconto economico e finanziario, sono presentati con apposite relazioni dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori al Consiglio Generale che entro il mese di aprile di ogni anno (e in caso ricorrano particolari ragioni, entro il mese di giugno), approva il bilancio consuntivo e entro dicembre approva il bilancio preventivo.

Entro il mese successivo a quello dell'approvazione, detti documenti sono trasmessi al Ministero dei beni e delle attività culturali con i relativi allegati.

Art. 22

Quote di partecipazione e contributi

Agli oneri per il funzionamento l'Istituto provvede attraverso:

- a) le eventuali quote annuali degli Istituti e degli Enti associati;
- b) il contributo ordinario dello Stato;
- c) eventuali contributi straordinari dello Stato, e contributi, continuativi o una tantum, di Enti pubblici, nonché di Enti e soggetti, persone fisiche o giuridiche, di diritto privato;
- d) i proventi derivanti dall'attività e dai servizi prestati;
- e) sovvenzioni, donazioni, lasciti, rendite e simili di terzi e associati.

Art. 23

L'Istituto ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento è deliberato dal Consiglio Generale, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio all'Archivio di Stato.

Parte VI Disposizioni finali

Art. 24

I regolamenti

Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto dovranno essere predisposti il regolamento di funzionamento degli organi statutari, quello di organizzazione dei servizi e quello di contabilità.

Parte VII Norme transitorie

Art. 25

Ai sensi art. 13, 4° comma del d.l. n. 419 29/10/99 il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato fino alla nomina di quelli di nuova istituzione che dovrà avvenire entro il 31/12/2001.

Art. 26

I membri cooptati in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto, diventano soci onorari e mantengono tale qualifica peraltro con i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto.